

Condizioni generali per lavori di riparazione

1. APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni si applicano a qualsiasi opera di riparazione effettuata da un membro della SANOVO TECHNOLOGY GROUP (in prosieguo: "SANOVO").

Esse non si applicano nelle seguenti situazioni, che sono disciplinate da separate Condizioni:

- a) Condizioni generali di fornitura di attrezzature (con o senza installazione)
- b) Condizioni generali per la fornitura di pezzi di ricambio

Le presenti Condizioni possono applicarsi in ipotesi di consegna da parte di SANOVO di pezzi di ricambio in relazione a lavori di riparazione, vedi punto 7.1.

Eventuali condizioni generali della controparte (in seguito denominato "l'Acquirente"), non si applicano.

2. AMBITO DI RIPARAZIONE

2.1. Il contratto

SANOVO dovrà eseguire interventi di riparazione in conformità a qualsiasi contratto scritto tra SANOVO e l'Acquirente concernente i lavori di riparazione da effettuarsi da parte di SANOVO (in prosieguo: il Contratto).

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, l'ambito dei lavori di riparazione riguarda:

- la ricerca di guasti
- la riparazione del difetto
- la fornitura e la sostituzione di pezzi di ricambio
- il controllo funzionale
- l'assistenza al collaudo
- l'istruzione e la formazione

3. PREZZO E PAGAMENTO

3.1. Preventivo

Su richiesta, SANOVO potrà fornire all'Acquirente una stima di prezzo dopo la ricerca dei guasti, prima di intraprendere qualsiasi riparazione o altri lavori. Il preventivo non è vincolante, ma SANOVO informerà l'acquirente se diventa evidente che il prezzo finale sarà superiore rispetto a quello stimato di oltre il 10 per cento.

3.2. Prezzo concordato

A meno che le parti abbiano concordato un importo forfettario per i lavori di riparazione, questi verranno effettuati su base temporale. In tal caso, la fattura di SANOVO recherà la specifica delle seguenti voci, separatamente, ove applicabili:

- costi di manodopera;
- tempo e costi di viaggio, vitto e alloggio;
- costi di trasporto;
- costi dei pezzi di ricambio;
- costi di altri materiali utilizzati; • tempi di attesa, straordinari e costi supplementari causati dal Cliente;
- altri costi, se presenti.
- Le spese per ogni voce devono essere conformi alle norme ed ai listini prezzi attualmente applicati dalla SANOVO.
- Quando il lavoro di riparazione debba essere effettuato su base forfettaria, ed esso sia in ritardo per una causa non dipendente da negligenza di SANOVO, l'Acquirente dovrà risarcire SANOVO per eventuali ulteriori danni che siano una conseguenza del ritardo.

3.3. Mancato completamento

Se il Cliente in qualsiasi momento sceglie di non procedere, o se il lavoro di riparazione non è realizzato o concluso per qualsiasi motivo diverso dalla negligenza di SANOVO, l'Acquirente dovrà pagare SANOVO per il lavoro svolto ai prezzi correnti applicati da SANOVO, ivi compresi la ricerca guasti, la redazione del preventivo ed ogni ulteriore spesa documentata sostenuta nell'espletamento del lavoro.

3.4. Pagamento Effettivo

Qualunque sia il mezzo di pagamento utilizzato, il pagamento non si considera effettuato prima che sul conto corrente di SANOVO risulti irrevocabilmente accreditato l'importo dovuto.

3.5. Interessi

Se l'Acquirente non paga entro la data stabilita, SANOVO ha diritto agli interessi a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto e al risarcimento dei costi di recupero. Il tasso di interesse deve essere concordato tra le parti, diversamente risulta di 8 punti percentuali al di sopra del tasso del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea. Il rimborso dei costi di recupero è di 1 per cento dell'importo per il quale gli interessi di mora risultano dovuti.

4. LAVORI PREPARATORI E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Qualora i lavori di riparazione debbano essere effettuati presso la sede dell'Acquirente, l'Acquirente deve garantire che il personale di SANOVO possa iniziare a lavorare in base al calendario concordato e durante il normale orario di lavoro.

L'Acquirente dovrà fornire la documentazione tecnica (ad esempio, disegni aggiornati, descrizioni, grafici, istruzioni e manuale di funzionamento e manutenzione) in suo possesso, che è necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione concordati.

5. CONDIZIONI DI LAVORO

L'Acquirente ha il dovere di assicurare al personale di SANOVO condizioni di lavoro salubri, corrette ed adeguate, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) informare SANOVO per iscritto di tutte le pertinenti norme di sicurezza in vigore presso il sito. Il lavoro di riparazione non deve essere effettuato in ambienti insalubri o pericolosi. Devono essere prese tutte le necessarie misure di sicurezza e precauzionali prima che il lavoro di riparazione sia iniziato e devono essere mantenute;
- b) la disponibilità di tutte le necessarie gru, attrezzature e mezzi di sollevamento per il trasporto sul sito, strumenti ausiliari, macchinari, materiali e forniture;
- c) la disponibilità di impianti di stoccaggio necessari, fornendo protezione contro il furto e il deterioramento del Prodotto, degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori di riparazione, e degli effetti personali del personale del SANOVO.

6. TEMPO DI ESECUZIONE

Il termine concordato per l'esecuzione sarà vincolante solo nella misura in cui sia stato espressamente previsto come tale in forma scritta.

7. RICAMBI

7.1. Applicazione delle presenti Condizioni

A meno che il contratto si riferisca specificamente alle "Condizioni per la fornitura di pezzi di ricambio" previste da SANOVO, le presenti Condizioni coprono anche la consegna di parti di ricambio in connessione con il lavoro di riparazione.

7.2. Passaggio del rischio

Qualsiasi condizione di consegna concordata deve essere interpretata in conformità con gli Incoterms® in vigore al momento di formazione del contratto.

Se nessuna condizione di consegna sia stata specificatamente concordata, la consegna è franco fabbrica (EXW). Se, in caso di consegna Ex Works (EXW), SANOVO, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a inviare i pezzi di ricambio presso la loro destinazione, il rischio si trasferirà non più tardi di quando i pezzi di ricambio saranno consegnati al primo vettore.

7.3. Riserva di proprietà

I pezzi di ricambio restano di proprietà di SANOVO fino al pagamento integrale nella misura in cui tale riserva di proprietà sia valida ai sensi della legge applicabile. L'Acquirente, su richiesta di SANOVO, dovrà prestare assistenza nell'assumere le misure necessarie per proteggere la proprietà di SANOVO sui pezzi di ricambio.

La riserva di proprietà non pregiudica il trasferimento del rischio ai sensi della Clausola 7.2.

8. ISPEZIONE E NOTIFICA

L'Acquirente deve ispezionare senza indebito ritardo i lavori eseguiti/la fornitura di pezzi di ricambio, e notificare SANOVO la notizia di eventuali difetti. Il periodo per l'ispezione e la notifica in nessun caso potrà eccedere le 4 settimane, a meno che il difetto in questione sia di natura tale da non poter essere rilevato tramite un controllo ragionevole. L'avviso deve contenere una descrizione del difetto.

Qualora il difetto sia tale da poter causare danni, l'Acquirente ne informerà immediatamente SANOVO. L'Acquirente sopporterà il rischio di danni al prodotto derivanti dalla sua mancata notifica. L'Acquirente dovrà adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo i danni e, in osservanza di ciò, dovrà osservare le istruzioni del SANOVO.

9. RESPONSABILITA' DI SANOVO PER DIFETTI

9.1. Garanzia limitata

Fatte salve le sezioni seguenti, SANOVO sarà obbligata a porre rimedio a eventuali difetti che appaiano entro un periodo di 6 mesi dopo che il lavoro è stato eseguito. La responsabilità di SANOVO per i pezzi di ricambio, cf. Clausola 7, si applica soltanto ai difetti che si manifestino entro i 12 mesi dopo aver installato la parte in questione.

9.2. Limitazioni

SANOVO non sarà responsabile per l'uso scorretto delle attrezzature, per la non corretta cura quotidiana da parte dell'Acquirente, per la difettosa manutenzione o per i difetti che siano una conseguenza della normale usura.

9.3. L'obbligo di notifica degli acquirenti

Se l'acquirente non dovesse notificare SANOVO per iscritto l'esistenza di un difetto entro i termini stabiliti nella clausola 8, l'acquirente perde il diritto all'eliminazione del vizio.

9.4. L'obbligo di SANOVO di porre rimedio ai difetti

Al ricevimento della notifica ai sensi della clausola 8, SANOVO è obbligata, a sua discrezione, a: a) riparare la parte difettosa dell'impianto, b) sostituire la parte difettosa dell'impianto, oppure c) accordare all'Acquirente una riduzione del prezzo di acquisto corrispondente al valore della parte difettosa dell'apparecchiatura.

Le parti difettose che sono state sostituite sono messe a disposizione di SANOVO e sono di sua proprietà.

9.5. Nessun difetto

Se l'acquirente abbia inviato la comunicazione di cui alla clausola 8 e non sia trovato nessun difetto per il quale possa ravvisarsi una responsabilità di SANOVO, quest'ultima avrà diritto al risarcimento dei costi sostenuti a seguito della notifica ricevuta.

10. RESPONSABILITA'

10.1. Il rischio di perdita o di danneggiamento delle apparecchiature dell'Acquirente, mentre le stesse si trovano al di fuori della sede dell'Acquirente ai fini della riparazione, è a carico dell'Acquirente, salvo che la perdita o il danneggiamento siano imputabili a negligenza di SANOVO.

Se i difetti nel lavoro di SANOVO o di parti fornite da SANOVO possono causare danni alla proprietà, l'Acquirente deve prendere tutte le misure immediate, necessarie per prevenire o attenuare tali danni.

10.2. Forza maggiore

Ciascuna delle parti ha il diritto di sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o resa irragionevolmente onerosa da forza maggiore, vale a dire una delle seguenti circostanze: vertenze sindacali e ogni

altra circostanza fuori dal controllo delle parti, quali incendio, guerra, vasta mobilitazione militare, insurrezione, requisizione, confisca, embargo, restrizioni nell'uso del potere, della valuta e dell'esportazione, epidemie, catastrofi naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi nelle consegne da parte di sub-fornitori causato da una qualsiasi delle circostanze di cui al presente articolo.

Una circostanza di cui al presente articolo che avvenga prima o dopo la formazione del Contratto dà il diritto alla sospensione solo se il suo effetto sull'esecuzione del contratto non era prevedibile al momento della formazione dello stesso.

10.3. Responsabilità da prodotto

Se la SANOVO incorre in responsabilità nei confronti di terzi per perdite o danni derivanti dall'esecuzione del Contratto, l'Acquirente dovrà risarcire, difendere e tenere indenne SANOVO.

L'Acquirente è tenuto ad essere convocato davanti al tribunale od il collegio arbitrale chiamati ad esaminare richieste di risarcimento danni azionate contro SANOVO sulla base del danno asseritamente causato dal lavoro o dalle parti consegnate.

10.4. Danni indiretti

Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per la perdita di produzione, perdita di profitti, perdita di uso, perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta.

11. RITARDO DELL'ACQUIRENTE

L'Acquirente dovrà informare immediatamente SANOVO qualora non sia in grado di consentire a SANOVO l'esecuzione degli interventi di riparazione nel termine concordato. L'eventuale termine concordato per il completamento degli interventi di riparazione potrà essere prorogato nella misura necessaria, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

Indipendentemente dalla causa di tale ritardo, l'Acquirente dovrà rimborsare a SANOVO tutti i costi aggiuntivi sostenuti da quest'ultima a causa del ritardo.

12. RESPONSABILITA' DELL'ACQUIRENTE

Fatti salvi tutti gli altri diritti e pretese, SANOVO può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la sua esecuzione del Contratto o annullare il contratto, in tutto o in parte, al verificarsi di uno dei seguenti eventi che interessino l'Acquirente:

- a) ha cessato di esistere, o
- b) è stato trasformato in un soggetto giuridico diverso, ad esempio, per fusione, o,
- c) ha avviato una procedura di liquidazione.

13. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E SANZIONI

13.1 Il Compratore riconosce che i Prodotti possono essere soggetti a leggi, normative, direttive e licenze in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni di vari Paesi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento del Consiglio (CE) n. 821/2021, i Regolamenti del Consiglio (CE) n. 833/2014, n. 269/2014 e n. 765/2006, le leggi del Regno Unito, le normative in materia di amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti, i Regolamenti dell'Office of Foreign Assets (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, eventuali legislazioni che sostituiscano e/o rettifichino quanto sopra ed eventuali ordini emessi ai sensi di quanto sopra (collettivamente denominati "Norme Commerciali") come determinato da SANOVO.

13.2. Il Compratore dichiara di non essere un'entità sanzionata ai sensi delle Norme Commerciali, di non essere altrimenti di proprietà o controllato da persone sanzionate dalle Norme Commerciali, né di agire per conto di persone o entità sanzionate dalle Norme commerciali.

13.3. Il Compratore si impegna a rispettare le Norme Commerciali ed è il solo responsabile nel garantire il rispetto di tali Norme. Ciò comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garantire che il Compratore non utilizzerà, venderà, esporterà, riesporterà, trasferirà, dirotterà, distribuirà, smaltirà, divulgherà o tratterà altrimenti le merci in violazione delle Norme Commerciali, incluse attività di uso finale e/o proliferazione vietate ai sensi delle Norme Commerciali.

13.4. Il Compratore non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, i prodotti SANOVO verso o per l'utilizzo in Russia, Bielorussia o in qualsiasi altro Oblast (provincia) dell'Ucraina occupato dalla Russia (attualmente Crimea, Luhansk e Donetsk) (collettivamente denominate "il Territorio Sanzionato"). Il Compratore non potrà vendere, esportare, riesportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti a entità o singoli individui classificati come parti interdette ai sensi delle Norme Commerciali o altrimenti esclusi dalla fornitura di tali Prodotti.

13.5. Il Compratore acconsente a firmare garanzie scritte e altri documenti relativi all'esportazione su richiesta di SANOVO per supportare SANOVO nella verifica della conformità alle Norme Commerciali. Il Compratore è tenuto a fornire a SANOVO, su richiesta, informazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui ai sottoparagrafi (1) - (4) senza indebito ritardo. Il Compratore dovrà impegnarsi con la dovuta diligenza per garantire che lo scopo dei sottoparagrafi (1) - (4) non venga violato da terzi lungo la catena commerciale, compresi eventuali rivenditori. Il Compratore dovrà informare immediatamente SANOVO di eventuali problemi nell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi (1) - (4).

13.6. Eventuali violazione dei paragrafi (1) - (5) costituiscono una violazione sostanziale di un elemento essenziale del Contratto e SANOVO avrà il diritto di ricorrere a rimedi appropriati, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la risoluzione del Contratto.

13.7. Qualora, ai sensi delle Norme Commerciali, SANOVO:

i) non fosse legittimata a eseguire un ordine avrà il diritto di annullare l'ordine o di posticipare la consegna dei prodotti interessati. Qualora SANOVO decidesse di annullare un ordine specifico o di posticiparne la consegna per i motivi di cui sopra, sarà esclusa la responsabilità di SANOVO per eventuali costi, danni, sanzioni, ecc., di qualsivoglia natura.

ii) ritenesse che l'esecuzione di un ordine relativo a un preventivo/conferma d'ordine abbia conseguenze negative su SANOVO, SANOVO avrà il diritto di annullare un ordine specifico o di posticiparne la consegna. Qualora SANOVO decidesse di annullare un ordine specifico o di posticiparne la consegna per i motivi di cui sopra, il rinvio e/o l'annullamento non comporterà nessun provvedimento legale per nessuna delle parti.

14. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE

14.1. Giurisdizione

Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il contratto, anche le controversie relative all'esistenza o alla validità del Contratto, deve essere risolta da un arbitrato avanti l'Istituto Danese di Arbitrato in osservanza del le Regole della Procedura di Arbitrato dell'Arbitrato Danese applicabili nel momento in cui l'arbitrato abbia inizio .

Qualora il valore dell'oggetto del contendere ammonti a meno di 1 milione di Corone danesi/€ 135.000,00, la controversia dovrà essere risolta tramite un arbitrato semplificato avanti l'Istituto Danese di Arbitrato secondo le Regole della Procedura di Arbitrato dell'Arbitrato Danese applicabili quando l'arbitrato ha inizio.

Sia nel caso di controversia da risolversi tramite un arbitrato ordinario che di lite da risolvere secondo un arbitrato semplificato, l'arbitrato svolgerà a Odense e in lingua inglese.

14.2. Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge danese

15. VARIE

15.1. Lingua

La lingua di controllo per il contratto, incluse le presenti Condizioni, è la lingua inglese. Ogni traduzione in un'altra lingua è solo a scopo di riferimento e di adattamento e, pertanto, non ha alcun effetto giuridico. In caso di discrepanza nell'interpretazione del contratto o con riferimento a tutta la corrispondenza, i piani, le liste, i documenti, i registri, la documentazione, ecc, la versione inglese del Contratto prevale su qualsiasi traduzione dei documenti corrispondenti.

15.2. Avvisi

Tutte le notifiche o altre comunicazioni che debbano essere fornite o effettuate ai sensi delle disposizioni del presente contratto dovranno essere in forma scritta in lingua inglese ed inviate all'indirizzo indicato nel presente Contratto.

Ogni avviso o comunicazione dovrà considerarsi debitamente fornito od eseguito quando effettuato come segue:

- a) invio a mezzo lettera raccomandata al destinatario, con data di consegna corrispondente alla data di ricevimento della raccomandata;
- b) invio per corriere con data di consegna corrispondente alla data della prova di consegna della compagnia di corriere;
- c) invio per fax con conferma di consegna del fax. Data di consegna della notifica è considerata la data di invio della notifica via fax approvata dall'Acquirente;
- d) invio per e-mail; la data di consegna della notifica è considerata la data di spedizione dell' e-mail, ma solo se da parte del destinataria sia stata ricevuta una notifica elettronica che la mail è stata aperta o vi sia stata risposta dal destinatario.

16. CONFORMITÀ AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Il Gruppo SANOVO TECHNOLOGY è conforme alle seguenti normative in materia di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti:

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO, IL.....

SANOVO

L'ACQUIRENTE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341-1342 DEL

CODICE CIVILE ITALIANO, LE PARTI DICHIARANO DI AVERE ESPRESSAMENTE PATTUITO E DI APPROVARE LE SEGUENTI CLAUSOLE:
ART. 3 (PREZZO E PAGAMENTO) – ART. 9 (RESPONSABILITÀ DI SANOVO PER DIFETTI) – ART. 10.3 (RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO) – ART 13 (CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E SANZIONI) -- ART. 14 (GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE),

DATA.....

SANOVO

L'ACQUIRENTE